

Vulnerabilità attraverso la lente dell'intersezionalità, nella normativa e nella giurisprudenza europee e italiane⁵

Maria Grazia Giammarinaro⁶ e Letizia Palumbo⁷

PRIMA PARTE

VEDERE E AFFRONTARE IL GRAVE SFRUTTAMENTO DELLE DONNE: CONCETTI E LINGUAGGI

1. Vulnerabilità situazionale e intersezionalità

La vulnerabilità è stata storicamente un concetto “scomodo” per i movimenti delle donne. Il pensiero femminista ha messo in risalto l'origine patriarcale di questa nozione, che svalorizza la libertà delle donne. Infatti uno dei suoi perduranti significati identifica la vulnerabilità con la debolezza, e la attribuisce a certi soggetti, che proprio in quanto ontologicamente fragili, sarebbero meritevoli di protezione.

Un simile approccio sostanzialista è stato decisamente rifiutato dalla riflessione femminista. Richiamando le teorie classiche del pensiero politico-giuridico moderno, che sull'assunto della vulnerabilità umana hanno fondato l'origine delle istituzioni della modernità⁸, il pensiero femminista ha declinato la vulnerabilità come tratto umano universale⁹, inevitabile, che inerisce strutturalmente alla corporeità, e implica l'esposizione alla ferita, all'offesa, alla malattia. Al contempo, ha messo in luce come la vulnerabilità sia una condizione derivante da rapporti di forza, di sopraffazione, di disuguaglianza e si presenti quindi mutevole nella sua intensità e forma, in quanto connessa alle gerarchie di potere che caratterizzano il contesto in cui una persona è situata¹⁰. Proprio in questo secondo senso, la vulnerabilità è una condizione nella quale le donne si trovano come conseguenza della loro posizione subordinata nelle gerarchie del potere patriarcale, che si intersecano con altre gerarchie sociali in base alla classe, alla nazionalità, al colore della pelle, alla disabilità, all'orientamento sessuale etc. Oggi, l'approccio intersezionale consente di mettere a fuoco la condizione delle persone LGBTQI+, soggette a discriminazioni anche in ragione dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere.

⁵ Il presente contributo è frutto della comune riflessione delle due autrici. Maria Grazia Giammarinaro ha tuttavia curato la stesura dei paragrafi 2 e 5 mentre Letizia Palumbo dei paragrafi 3 e 4. L'introduzione (par. 1) è stata redatta da entrambe.

⁶ Magistrata in pensione, già Special Rapporteur delle Nazioni Unite sulla tratta di persone, in particolare donne e minori, Professore aggiunto di Diritti Umani - Irish Centre for Human Rights, National University of Ireland, Galway.

⁷ Ricercatrice, Università Ca' Foscari Venezia.

⁸ Si veda a riguardo, ad esempio, A. Verza, *Il concetto di vulnerabilità e la sua tensione tra colonizzazioni neoliberali e nuovi paradigmi di giustizia*, in O. Giolo, B. Pastore (a cura di), *Vulnerabilità. Analisi multidisciplinare di un concetto*, Carocci, Roma, 2018, pp. 229-250.

⁹ M. Fineman, *Vulnerability and Inevitable Inequality*, in *Oslo Law Review*, n. 4, 2017, pp. 133-149; J. Butler, *Vite Precarie. Contro l'uso della violenza in risposta al lutto collettivo*, Meltemi, Milano, 2004.

¹⁰ Ivi.

In questa cornice concettuale, la nozione di vulnerabilità va allora considerata non più nella sua versione sostanzialista, ma piuttosto nella sua configurazione situazionale¹¹. Ciò implica che la vulnerabilità va valutata in relazione ai molteplici fattori personali, economici, sociali e culturali che contribuiscono a determinare la posizione della persona in un determinato contesto storico-sociale, e che devono essere compresi in un'ottica intersezionale. Va qui richiamato il fondamentale lavoro della giurista femminista afroamericana Kimberlé Crenshaw¹², una delle principali esponenti della *Critical Race Theory*, la quale ha utilizzato il termine "intersezionalità" per segnalare i limiti del diritto anti-discriminatorio statunitense nel cogliere le interconnessioni tra le diverse forme strutturali di oppressione nelle esperienze di discriminazione subite dalle donne nere. La giurista ha infatti mostrato come nel diritto anti-discriminatorio «i confini della discriminazione di sesso e razza siano definiti rispettivamente dalle esperienze delle donne bianche e degli uomini neri»¹³, precludendo in questo modo il riconoscimento della specificità delle diverse esperienze vissute, in particolare, dalle donne nere. Mettendo in discussione questi confini e spostando l'accento sull'interazione tra i vari assi di discriminazione, l'approccio intersezionale si propone di far luce sul funzionamento simultaneo dei sistemi di oppressione e subordinazione razziale, sessuale, di classe, nazionalità etc.

In questo senso, il concetto di vulnerabilità situazionale è strettamente intrecciato con quello di intersezionalità. L'interpretazione "situazionale" della vulnerabilità richiede infatti l'adozione di una prospettiva attenta all'intersezione tra i diversi elementi personali e strutturali che determinano situazioni di vulnerabilità in un contesto segnato da discriminazioni e disuguaglianze sistemiche (di genere, classe, nazionalità etc.).

Muovendo da questa cornice teorica, nel presente contributo ci proponiamo di analizzare i diversi significati che la nozione di vulnerabilità – sempre più utilizzata nel linguaggio giuridico e politico – assume con riferimento allo sfruttamento lavorativo, in base agli strumenti internazionali e comunitari, alla legislazione nazionale e alla giurisprudenza italiana e europea. Più precisamente, cercheremo di esaminare se e in che modo la normativa europea e nazionale¹⁴, e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani (CTEDU) e delle corti italiane, tengano conto della complessità di questa nozione, mettendo a tema, in un'ottica intersezionale, la molteplicità di fattori che producono vulnerabilità. Dedicheremo inoltre un'attenzione particolare a una recente decisione della Corte costituzionale sudafricana sulla tutela dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori domestici, che ha segnato un importante passo in avanti nell'uso di una prospettiva intersezionale nell'analisi dei fattori di vulnerabilità e discriminazione in un'ottica sistemica.

¹¹ M.G. Giammarinaro, L. Palumbo, *Vulnerabilità situazionale, genere e diritti umani. Analisi della normativa e della giurisprudenza italiana e sovranazionale sullo sfruttamento lavorativo*, in G. Gioffredi, V. Lorubio, A. Pisano (a cura di), *Diritti umani in crisi? Emergenze, disuguaglianze, esclusioni*, Pacini Giuridica, Firenze, 2021, pp. 45-62. Si veda, inoltre C. Mackenzie, W. Rogers, S. Dodds (a cura di), *Vulnerability. New essays in ethics and feminist philosophy*, Oxford University Press, Oxford, 2014.

¹² K.C. Crenshaw, *Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory, and Antiracist Politics*, in *University of Chicago Legal Forum*, n. 1, 1989, pp. 139-167.

¹³ Ivi, p. 143.

¹⁴ Non si farà riferimento alla legislazione sulla protezione internazionale, essendo l'analisi centrata sul concetto di vulnerabilità allo sfruttamento, in particolare lavorativo.

2. La vulnerabilità nella normativa internazionale, comunitaria e italiana in materia di tratta e sfruttamento lavorativo

Il termine "vulnerabilità" compare nella definizione della tratta di persone contenuta nel Protocollo delle Nazioni Unite sulla tratta (cosiddetto Protocollo di Palermo), complementare rispetto alla Convenzione contro la Criminalità Organizzata Transnazionale¹⁵. Nel contesto della definizione tripartita, che comprende gli atti compiuti dai trafficanti tra cui ad esempio il reclutamento, i mezzi illeciti tra cui la violenza e l'inganno, e gli scopi di sfruttamento, "l'abuso di una posizione di vulnerabilità" compare nella lista dei mezzi illeciti. La formulazione era frutto di un compromesso tra le posizioni restrittive, che avrebbero voluto limitare la criminalizzazione ai comportamenti esplicitamente violenti, e le posizioni preoccupate di tutelare le vittime quando queste ultime vengono assoggettate con metodi più subdoli, accostabili alla violenza psicologica¹⁶.

La mediazione fu trovata *in extremis* facendo riferimento a una formulazione contenuta in uno dei primi documenti di *soft law* dell'Unione Europea sulla tratta di donne a fini di sfruttamento sessuale, la Dichiarazione dell'Aja del 1997. Nel testo definitivo che accompagna la Convenzione e i suoi Protocolli addizionali si trova la seguente spiegazione, che ricalca esplicitamente la Dichiarazione dell'Aja: «*The travaux préparatoires should indicate that the reference to the abuse of a position of vulnerability is understood to refer to any situation in which the person involved has no real and acceptable alternative but to submit to the abuse involved*».

La stessa definizione di abuso di posizione di vulnerabilità è stata accolta dalla direttiva 2011/36/UE sulla tratta, che l'ha inclusa nell'articolo, all'art. 2 comma 2, con la seguente formulazione: «Per posizione di vulnerabilità si intende una situazione in cui la persona in questione non ha altra scelta effettiva e accettabile se non cedere all'abuso di cui è vittima»¹⁷.

La vulnerabilità si declina dunque in relazione all'impossibilità di praticare una scelta diversa da quella proposta o imposta dai trafficanti. Quando una diversa opzione può essere considerata reale e accettabile per la persona interessata? A questo fine bisogna avere a mente l'esigenza di equilibrio ricercata dai/le negoziatori/trici del Protocollo di Palermo. Infatti un ampliamento eccessivo della criminalizzazione potrebbe essere strumentalmente utilizzato come giustificazione della criminalizzazione indiscriminata del sesso commerciale; nel campo dello sfruttamento lavorativo, tale ampliamento potrebbe portare a criminalizzare l'accettazione pienamente volontaria di forme di sfruttamento meno gravi, e comunque funzionali al progetto migratorio del/la lavoratore/trice. Per contro, una riduzione eccessiva lascerebbe fuori dall'ambito applicativo delle norme incriminatrici i casi in cui i trafficanti approfittano della vulnerabilità sociale dei/le lavoratori/trici per mettere in atto comportamenti subdoli ma altrettanto coercitivi quanto quelli violenti o minacciosi.

È cruciale dunque interrogarsi sul concetto di accettabilità che, nei casi di abuso di una posizione di vulnerabilità, è strettamente connesso con quello di vulnerabilità. Va

¹⁵ *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the UN Convention against Transnational Organized Crime*, 2000.

¹⁶ M.G. Giammarinaro, L. Palumbo, *Vulnerabilità situazionale, genere e diritti umani*, cit.

¹⁷ Direttiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI.

innanzi tutto esclusa l'applicabilità di “test di ragionevolezza” o di criteri di normalità sociale, inappropriati a situazioni che sono per definizione estreme. In secondo luogo, il concetto di accettabilità va integrato con quello di “realtà” dell'alternativa. In altri termini, deve esistere una vera alternativa lavorativa, che presenti i caratteri di un lavoro non sfruttato, o almeno di un lavoro in cui lo sfruttamento non sia associato a forme coercitive o fraudolente o abusive, e pertanto non sia incompatibile con la realizzazione del progetto di vita ed eventualmente migratorio del/la lavoratore/trice. Se tale alternativa non esiste, si configura la vulnerabilità suscettibile di abuso. Tale interpretazione “situazionale” della vulnerabilità richiede un'analisi individualizzata delle circostanze di fatto che la producono.

La Convenzione del Consiglio d'Europa (COE) sulla tratta del 2005, che fa propria la definizione del delitto di *trafficking* contenuta nel Protocollo di Palermo e dunque anche la formulazione “abuso di una posizione di vulnerabilità”, compie tuttavia una diversa scelta esplicativa, e in luogo di una clausola generale, indica nel suo *Explanatory Report* un ampio spettro di situazioni riconducibili alla vulnerabilità, che può essere psicologica, emotiva, relativa alla situazione familiare, sociale o economica. Tale situazione può anche riguardare l'insicurezza o l'illegalità dello status di soggiorno della vittima, la sua dipendenza economica, o il suo fragile stato di salute. Dunque l'*Explanatory Report* fa riferimento sia a vulnerabilità legate a condizioni personali, sia a vulnerabilità di contesto. Tra queste ultime, si riconosce esplicitamente che talune vulnerabilità sono create o esacerbate dalle legislazioni restrittive sull'immigrazione. La contraddizione tra la scelta di una clausola generale compiuta dal Protocollo di Palermo e dalla direttiva 2011/36/UE, e quella di una lista di situazioni compiuta dalla Convenzione COE è tuttavia solo apparente. Infatti la formula di chiusura contenuta nell'*Explanatory Report* della Convenzione COE, relativa a qualunque situazione di difficoltà in cui un essere umano è costretto ad accettare di essere sfruttato¹⁸ consente di allargare l'interpretazione a forme di “*hardship*” non comprese nell'elenco.

Nonostante non vi sia esplicita menzione del termine “vulnerabilità”, una grande rilevanza a fini interpretativi hanno gli strumenti dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO). La Convenzione sul lavoro forzato del 1930 lo definisce «come ogni lavoro o servizio estorto a una persona sotto la minaccia di una punizione o per il quale detta persona non si sia offerta volontariamente» (trad. non ufficiale)¹⁹. Gli organi di supervisione dell'ILO hanno precisato che la minaccia di una punizione include la coazione psicologica²⁰, il che indirettamente rimanda alla nozione di vulnerabilità. Le *Survey Guidelines* prodotte dall'ILO allo scopo di stimare il lavoro forzato, identificano l'abuso di vulnerabilità come un mezzo utilizzato per ridurre o mantenere una persona in una situazione di lavoro forzato²¹. Un concetto che potrebbe definirsi come “vulnerabilità di gruppo” è stato utilizzato dal Protocollo addizionale 2014 alla Convenzione ILO sul lavoro forzato, che all'articolo 2 indica i gruppi di lavoratori particolarmente vulnerabili come destinatari di azioni di prevenzione come le misure di istruzione e di informazione. Indirettamente le vulnerabilità sono prese in considerazione dal Pro-

TOCOLLO ILO – il termine non viene utilizzato ma si citano i lavoratori migranti come specialmente destinatari delle misure – in relazione alla protezione dei lavoratori da pratiche di reclutamento abusive e fraudolente²². Il riferimento alle vulnerabilità di gruppo, intese in termini contestuali, emerge infine nella Convenzione ILO n. 190 del 2019 sull'eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro, che esorta gli Stati membri ad adottare misure che garantiscano il diritto alla parità e alla non discriminazione in materia di impiego e professione a «soggetti appartenenti a gruppi vulnerabili o a gruppi in situazioni di vulnerabilità che risultino sproporzionatamente colpiti da violenza e molestie nel mondo del lavoro» (art. 6).

Per quanto riguarda il diritto interno²³, il termine vulnerabilità compare nel codice di procedura penale, che dispone misure specifiche per le persone offese “particolarmente vulnerabili”. Il diritto penale sostanziale ha accolto nel 2014, in sede di modifica dell'articolo 601 cp, la formulazione «approfittamento di una situazione di vulnerabilità»²⁴. Tenendo conto della giurisprudenza nazionale sulla nozione di approfittamento, la terminologia del codice penale deve considerarsi equivalente a quella di “abuso di una posizione di vulnerabilità” contenuta nei citati strumenti internazionali sulla tratta. Tuttavia il predetto Decreto legislativo ha indicato all'art. 1, quale criterio generale di interpretazione e attuazione delle sue disposizioni, una lista di soggetti vulnerabili tra cui i minori e le donne, specie se in stato di gravidanza, nonché le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza fisica, psicologica, fisica, sessuale o di genere. Non si può non rilevare che tale criterio interpretativo fa propria un'impostazione superata, in quanto la nozione di vulnerabilità è fondata unicamente sulle condizioni personali.

Una diversa scelta ha compiuto il legislatore con riferimento alla definizione del reato di «Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro» ex articolo 603-bis cp, laddove la condotta deve essere realizzata mediante approfittamento dello stato di bisogno dei lavoratori. Respingendo l'interpretazione di una certa giurisprudenza, che aveva letto la nozione di stato di bisogno in termini esclusivamente o prevalentemente patrimoniali²⁵, qualche anno fa un'ordinanza del GUP del Tribunale di Prato ha aperto la strada a un diverso approccio in un caso di sfruttamento lavorativo nel settore tessile. Il GUP ha affermato che la nozione di stato di bisogno ha una valenza «più ampia, personalistica, che riguarda qualunque ambito della vita della persona» e non si riferisce soltanto all'aspetto economico-finanziario. Dunque la nozione di stato di bisogno deve essere nettamente distinta sia dal “più cogente” “stato di necessità” di cui all'art. 54 cp, sia dalla differente e più stringente “situazione di indigenza”, alla quale si potrebbe far fronte mediante gli istituti di assistenza sociale²⁶. Muovendo da questa concezione estensiva di “stato di bisogno”, e tenendo conto degli strumenti internazionali e sovranazionali sulla tratta e della dottrina di riferimento, il giudice

²² ILO, *Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention*, 1930.

²³ Per un'esauriente rassegna dell'uso del concetto di vulnerabilità nella legislazione nazionale e internazionale cfr. M. Virgilio, *La vulnerabilità nelle fonti normative italiane*, in O. Giolo, B. Pastore (a cura di) *Vulnerabilità. Analisi multidisciplinare di un concetto*, cit., pp. 161-170. Si veda, inoltre, M. Giovannetti, N. Zorzella, *Donne straniere e vulnerabilità. Una possibile lettura critica*, in Aa. Vv., *Donne straniere, diritti umani, questione di genere. Riflessioni su legislazione e prassi*, Cleup, Padova, 2022.

²⁴ Art. 2, comma 1, lett. B) del DLGS 4 marzo 2014, n. 24.

²⁵ Si veda, ad esempio, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18778 del 25 marzo 2014. Si veda anche Cass. Pen., Sent. n. 27427/2020.

²⁶ GUP del Tribunale di Prato, Ord. 4/11/2019 (giudice Pallini), p. 25.

¹⁸ COE, *Convention on action against trafficking in human beings*, Warsaw, 2005, Explanatory Report, par. 83.

¹⁹ ILO, C29, *Convenzione sul lavoro forzato e obbligatorio*, 1930; C105, *Convenzione sull'abolizione del lavoro forzato*, 1957.

²⁰ ILO, *Report of Committee of Experts on the Application of Convention and Recommendations*, 2002.

²¹ ILO, *Survey Guidelines to estimate forced labour of adults and children*, 2012, par. 55.

pratese ha inoltre sottolineato la necessità di distinguere tra l'approffittamento dello stato di bisogno nello sfruttamento lavorativo, e l'approffittamento di una situazione di vulnerabilità nelle fattispecie contigue di tratta e schiavitù (artt. 600 e 601 cp). Più precisamente, mentre lo stato di bisogno delle vittime del reato di sfruttamento lavorativo (603-bis cp) è "meno pressante e cogente", la situazione di vulnerabilità delle vittime di tratta e schiavitù assume un'accezione più grave, qualificabile come assenza di una reale e accettabile alternativa alla sottomissione all'abuso. Dunque lo stato di bisogno si sostanzia in una situazione anche "temporanea e contingente", concernente «problematiche psicologiche, di salute e di varia natura»²⁷, purché tale da «incidere, sia pure limitatamente e senza alcuna assoluta cogenza, sulla capacità di autonomia e libera determinazione anche contrattuale della vittima che si trova in un siffatto stato di bisogno»²⁸. La Corte di cassazione ha confermato tale approccio interpretativo, statuendo che lo stato di bisogno non va inteso come uno stato di necessità tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, bensì come una situazione di grave difficoltà, anche temporanea, tale da limitare la volontà della vittima e da indurla ad accettare condizioni particolarmente svantaggiose²⁹.

La prospettiva interpretativa proposta dal giudice di Prato e dalle citate pronunce della Corte di cassazione mette in luce la complessità delle situazioni di vulnerabilità allo sfruttamento. Nell'operare la necessaria distinzione tra l'approffittamento dello stato di bisogno nel caso dello sfruttamento lavorativo, e l'approffittamento di una situazione di vulnerabilità nel caso della tratta, la citata giurisprudenza declina la distinzione in coerenza con una concezione situazionale della vulnerabilità. In entrambi i casi, infatti, l'interpretazione si focalizza sulle molteplici e variabili circostanze di fatto che possono incidere sulla volontà del lavoratore o della lavoratrice, e sul grado di tale incidenza. Orbene, sia le forme sia le gradazioni della compromissione dell'autodeterminazione contrattuale dipendono dalle gerarchie di potere di una struttura economico-sociale segnata da grandi disuguaglianze, dalla perdurante eredità patriarcale e dalla presenza di segmenti fortemente "genderizzati" e razzializzati del mercato del lavoro, nonché da restrizioni fattuali e/o normative che colpiscono soprattutto i/le migranti. In linea con tale interpretazione della vulnerabilità "situazionale", la posizione di un lavoratore o di una lavoratrice può essere declinata come "stato di bisogno", e consistere in un "impellente assillo" che incide sulla libertà di scelta della persona interessata senza assumere i caratteri della cogenza; altre volte, può trattarsi di una situazione connotata nel senso di una maggiore gravità, che corrisponde alla "mancanza di un'alternativa reale e accettabile", in linea con la definizione di posizione di vulnerabilità offerta dalla normativa sovranazionale e internazionale sulla tratta.

3. Vulnerabilità allo sfruttamento attraverso la lente dell'intersezionalità nella giurisprudenza italiana e della Corte europea per i diritti dell'uomo

Nel corso degli ultimi anni si è registrato un incremento costante dell'uso del concetto di vulnerabilità nella giurisprudenza della Corte europea per i diritti dell'uomo (CTEDU), che è stato utilizzato dalla Corte con riferimento a diversi con-

testi e categorie³⁰, tra cui le vittime di tratta e grave sfruttamento lavorativo. La CTEDU ha statuito in più occasioni che la tratta costituisce violazione dell'art. 4 della Convenzione Europea dei Diritti Umani (CEDU) sul divieto di schiavitù e di lavoro forzato (*Rantsev c. Cipro e Russia*³¹; *L.E. c. Grecia*³², *S.M. c. Croazia*³³, *Siliadin c. Francia*³⁴; *C.N. e V. c. Francia*³⁵).

La Corte ha tradizionalmente ricondotto la vulnerabilità a una singola determinante. Recentemente, tuttavia, cominciano a intravedersi aperture verso un approccio che valorizza piuttosto la complessità dei fattori che producono vulnerabilità sociale. Nella decisione pronunciata nel 2017 nel caso *Chowdury and others v. Grecia*³⁶, la Corte ha per la prima volta preso in considerazione un caso di sfruttamento lavorativo in agricoltura. Il caso riguardava 150 cittadini del Bangladesh senza permesso di soggiorno, impiegati nella raccolta delle fragole prodotte in serra nell'area di Nea Manolada. I ricorrenti subivano condizioni abitative e di lavoro durissime: lavoravano 12 ore al giorno, sette giorni su sette, sotto il controllo di guardie armate, e vivevano in baracche senza letti, acqua corrente e servizi igienici. Dopo aver lavorato alcuni mesi senza ricevere il compenso pattuito di 22 euro al giorno, i ricorrenti avevano rivendicato i pagamenti. I datori di lavoro si apprestavano a sostituirli con un altro gruppo di lavoratori del Bangladesh, e per questo motivo, temendo di perdere completamente i salari arretrati, i ricorrenti erano tornati sui campi. Tuttavia, poiché continuavano a reclamare il pagamento dei salari, le guardie armate avevano ferito 30 di loro. Accogliendo l'argomentazione dei ricorrenti, la Corte ha affermato che questi lavoratori erano stati sottoposti a lavoro forzato ed erano stati vittime di tratta, ai sensi dell'art. 3 del Protocollo di Palermo e dell'art. 4 della Convenzione di Varsavia, e ha dunque condannato la Grecia per violazione degli obblighi positivi discendenti dall'art. 4 CEDU.

Di notevole rilievo, ai fini della nostra analisi, è l'attenzione che la sentenza dei giudici di Strasburgo dedica alla situazione di vulnerabilità dei ricorrenti, connessa principalmente al loro stato di stranieri "irregolari" e dunque al rischio di essere arrestati, detenuti e deportati. La Corte ha affrontato il delicato problema del consenso prestato alle condizioni lavorative promesse dai datori di lavoro, che secondo i giudici nazionali avrebbe escluso la configurabilità della tratta e del lavoro forzato. La Corte ha invece argomentato che i lavoratori non avrebbero potuto lasciare il lavoro poiché la loro situazione di irregolarità non avrebbe consentito loro né di lasciare il Paese né spostarsi in altra zona, il che li avrebbe per di più esposti al rischio di perdere i salari pregressi.

Secondo la Corte, in una tale situazione, in cui il soggetto non ha alternative valide e, dunque, non ha una reale possibilità di scelta, non può considerarsi effettuata volontariamente la prestazione lavorativa, che invece è ottenuta dal datore di lavoro approfittando di questa posizione di vulnerabilità³⁷. Dunque, in linea con quanto

³⁰ A. Timmer, *Quiet Revolution: Vulnerability in the European Court of Human Rights*, in M. Fineman, A. Grear (a cura di), *Vulnerability: Reflections on a New Ethical Foundation for Law and Politics*, Ashgate, Farnham, 2013, pp. 147-170.

³¹ Sentenza del 7 gennaio 2010 (ricorso n. 25965/04).

³² Sentenza del 21 gennaio 2016 (ricorso n. 71545/12).

³³ Sentenza del 25 giugno 2020 (ricorso n. 6056/14).

³⁴ Sentenza del 26 luglio 2005 (ricorso n. 73316/01).

³⁵ Sentenza dell'11 ottobre 2012 (ricorso n. 67724/09).

³⁶ Sentenza del 30 marzo 2017 (ricorso n. 21884/15).

³⁷ La CTEDU ha seguito un approccio simile nel caso più recente *Zoletic e altri c. Azerbaijan*, dell'ottobre 2021.

²⁷ GUP del Tribunale di Prato, Ord. 4/11/2019, cit., p. 50.

²⁸ Ivi, p. 46.

²⁹ Cass. Pen. n. 45615/2021; cfr. anche Cass. Pen. n. 24441/2021.

affermato negli strumenti internazionali su tratta e lavoro forzato, il consenso dei ricorrenti a essere impiegati a condizioni di lavoro dure ed estreme non può di per sé escludere il lavoro forzato e la tratta.

Infine, richiamando i principi enunciati nella sua precedente sentenza *Van der Musselle*³⁸, i giudici di Strasburgo hanno precisato che lo svolgimento del lavoro sotto minaccia di una punizione non è comunque sufficiente a determinare una situazione di lavoro forzato, dovendosi altresì valutare se la natura e il volume delle attività in questione siano tali da configurare un “*disproportionate burden*” per la vittima, in quanto eccessive o sproporzionate rispetto ai vantaggi che generano. Questa valutazione, che rende possibile distinguere il lavoro forzato da un lavoro che si può ragionevolmente esigere, deve essere svolta – come ha ribadito la CTEDU – alla luce dell’insieme delle circostanze del caso. Si tratta di un importante riconoscimento del criterio dell’analisi individuale e situazionale come criterio di accertamento dell’esistenza del lavoro forzato e della condizione di vulnerabilità a esso sottesa. Applicando questo test al caso in esame, la CTEDU ha messo in evidenza le dure condizioni di lavoro a cui erano sottoposti i ricorrenti e ha dunque riconosciuto l’onere eccessivo imposto alle vittime. Benché la Corte non abbia chiarito i criteri di individuazione del “*disproportionate burden*”³⁹, la citata sentenza ha indubbiamente segnato un passaggio importante nella giurisprudenza sull’art. 4 CEDU, mettendo in luce il complesso di fattori sociali e contestuali che producono la posizione di vulnerabilità⁴⁰.

In particolare, la Corte valorizza tre fattori di vulnerabilità concorrenti: *a)* la condizione di stranieri senza permesso di soggiorno; *b)* la mancanza di risorse economiche; *c)* il rischio di essere arrestati, espulsi e deportati. Pur sottolineando dunque una molteplicità di fattori, la Corte non si spinge ad analizzarne le interconnessioni in un’ottica sistemica. Soprattutto, la Corte non valorizza un elemento decisivo ai fini dell’approccio intersezionale, vale a dire la provenienza etnico-geografica dei ricorrenti, tutti cittadini del Bangladesh, come del resto anche quelli che erano stati reclutati per rimpiazzarli. Secondo un noto *pattern* di discriminazione sistemica, in un mercato del lavoro fortemente segmentato secondo il genere e propenso alla razzializzazione, i lavoratori provenienti da Paesi asiatici o africani si trovano in condizioni di svantaggio rispetto ad altri lavoratori pure irregolari ma provenienti da Paesi europei come la Moldova o l’Ucraina. Pertanto, le loro condizioni di lavoro avrebbero potuto essere analizzate anche in questa prospettiva.

Va sottolineato che le uniche decisioni della CTEDU riguardanti lo sfruttamento lavorativo di donne sono state pronunciate in casi di servitù domestica. La mancanza di giurisprudenza su casi di sfruttamento lavorativo di donne in agricoltura, dove l’impiego di manodopera femminile è tuttavia significativo, rivela ancora una volta la difficile emersione dello sfruttamento femminile. Si tratta di una difficoltà che dipende dalle dinamiche e gerarchie di genere, ivi compresa la minore forza negoziale delle donne sia nelle relazioni familiari e di comunità, sia nei rapporti abusivi con datori di lavoro e intermediari/caporali⁴¹.

³⁸ Sentenza del 23 novembre 1983 (ricorso n. 8919/80).

³⁹ E. Corcione, *Nuove forme di schiavitù al vaglio della Corte europea dei diritti umani: lo sfruttamento dei braccianti nel caso Chowdury*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, n. 11, 2017, p. 516.

⁴⁰ M.G. Giammarinaro, L. Palumbo, *Vulnerabilità situazionale, genere e diritti umani*, cit.

⁴¹ M.G. Giammarinaro, *Analisi di genere delle politiche di prevenzione e contrasto dello sfruttamento lavorativo in agricoltura*, ILO, 2021.

Una seconda decisione rilevante della CTEDU, di qualche anno precedente a quella pronunciata nel caso *Chowdury and Others v. Greece*, è quella del caso *B.S. v. Spain*⁴², nella quale la Corte ha adottato un approccio più chiaramente intersezionale. Il caso non riguardava l’applicazione dell’art. 4 CEDU, ma dell’art. 3 sulla proibizione della tortura e di trattamenti o punizioni inumani o degradanti. Una *sex worker* di origine africana che lavorava a Palma di Maiorca era stata oggetto in due diverse occasioni di interventi di agenti di polizia che le avevano intimato di allontanarsi e l’avevano picchiata con un manganello, causandole ferite alla mano e al ginocchio. A seguito delle denunce presentate dalla interessata alle autorità locali, erano stati aperti due procedimenti nei quali, non essendo stati ritenuti provati i delitti di tortura o di trattamento inumano o degradante, era stata pronunciata l’archiviazione.

La CTEDU ha statuito che le autorità hanno sempre il dovere di indagare sull’esistenza di un nesso tra attitudini razziste ed episodi di violenza. Nel caso in esame la Corte ha riconosciuto che la ricorrente aveva subito fatto menzione di una frase pronunciata nei suoi confronti dagli agenti: «*get out of here you black whore*» così come del fatto che altre *sex worker* che presentavano un “European phenotype” non erano state fermate né interrogate dalla polizia. La Corte ha concluso che le decisioni assunte dalle Corti nazionali avevano trascurato di prendere in considerazione la particolare vulnerabilità della ricorrente inerente alla sua posizione di donna africana che lavora come prostituta⁴³.

Non stupisce che la CTEDU abbia avuto percezione della tematica dell’intersezionalità su una questione che era insieme di discriminazione di genere e razziale, tenuto conto del fatto che l’approccio intersezionale, come abbiamo sottolineato in apertura di questo contributo, è stato originariamente formulato e poi sviluppato soprattutto nel campo della *Critical Race Theory* e della riflessione femminista. Va inoltre osservato che tale percezione è stata facilitata dalla consapevolezza della stigmatizzazione legata al lavoro sessuale, mentre la stessa metodologia non viene ancora applicata ai casi in cui la discriminazione sistemica riguarda lo sfruttamento lavorativo. Benché la Corte non si sia spinta oltre nell’analizzare l’intersezione tra gli indicati fattori di vulnerabilità, ha comunque messo a tema che nel vissuto della ricorrente tali fattori hanno contribuito a determinarne la vulnerabilità. In particolare, l’intersezione tra genere, razza e lavoro sessuale costituisce una sorta di archetipo della discriminazione intersezionale. Tuttavia la Corte ha optato per il termine “*particular vulnerability*” piuttosto che “*intersectional discrimination*”, così preferendo il termine di vulnerabilità, consolidato nella giurisprudenza della Corte. D’altra parte, il concetto di vulnerabilità, inteso come vulnerabilità situazionale, consente di riconoscere l’esposizione alle violazioni dei diritti umani a causa di pregiudizi sociali e istituzionali relativi fra l’altro al genere, alla razza, allo svantaggio economico e alle limitazioni fisiche⁴⁴.

Anche nel nostro Paese, nell’ultimo decennio vi sono stati importanti sviluppi giurisprudenziali – tra cui quelli sopra menzionati – in tema di tratta e/o sfruttamento che, in contrapposizione a una diffusa “normalizzazione” dello sfruttamento lavorativo (soprattutto dei/lle migranti), hanno messo in luce i processi e le forme attuali di assoggettamento allo sfruttamento, facendo riferimento a una dimensione situazionale

⁴² *B.S. v. Spain*, n. 47159/08, 24 luglio 2012.

⁴³ *B.S. v. Spain*, cit., §§ 60-62.

⁴⁴ M. Fineman, *Vulnerability and Inevitable Inequality*, cit..

della vulnerabilità delle persone coinvolte, in linea con l'orientamento della CTEDU⁴⁵. Occorre tuttavia sottolineare che questo filone giurisprudenziale riguarda soprattutto casi di sfruttamento subiti da lavoratori uomini, il che conferma ancora una volta la difficile emersione dello sfruttamento lavorativo femminile.

Il riferimento alla complessità di fattori che determinano situazioni di vulnerabilità emerge anche in alcune ordinanze nazionali in materia di diritto d'asilo. Come è noto, nel corso degli ultimi anni, si è andato sviluppando in Italia un interessante orientamento giurisprudenziale in tema di protezione internazionale, e in particolare di protezione umanitaria (ora abrogata e sostituita dalla protezione speciale⁴⁶), che ha estesamente argomentato in merito alle condizioni di vulnerabilità meritevoli di protezione da parte del nostro ordinamento, facendo riferimento a una concezione ampia della nozione di vulnerabilità. In questo filone giurisprudenziale si inseriscono, ad esempio, due recenti decreti del Tribunale di Milano⁴⁷, con cui il giudice civile ha riconosciuto la protezione umanitaria, ex art. 5 comma 6 DLGS 286/1998, a due richiedenti asilo vittime di sfruttamento lavorativo. In particolare, la pronuncia del 12 maggio 2021 (RG 57114/2018) riguarda il caso di un giovane gambiano fuggito dal proprio Paese perché la matrigna lo minacciava e maltrattava ripetutamente. La Commissione territoriale aveva rigettato la domanda di protezione internazionale o sussidiaria ritenendo non credibili le cause della vicenda migratoria, in quanto supportate da elementi «vaghi, generici e non riconducibili a un reale vissuto». L'autorità amministrativa non aveva ravvisato nemmeno la presenza dei requisiti necessari per la protezione umanitaria. Il Tribunale di Milano ha riformato il provvedimento della Commissione riconoscendo i requisiti della protezione umanitaria. Più precisamente, il Tribunale ha evidenziato che il ricorrente aveva alle spalle un «vissuto connotato da gravi violenze, abusi familiari e un lungo e tortuoso percorso migratorio, in ciò sostanziandosi, evidentemente, una profonda vulnerabilità». Il giudice civile ha inoltre messo in rilievo che in sede di audizione giudiziale erano emersi i dettagli dell'attività lavorativa del ricorrente, impiegato come bracciante nelle campagne del foggiano, e ha evidenziato le «disumane» condizioni abitative e lavorative a cui era stato sottoposto. In questo senso, ponendo l'accento sui diversi elementi che hanno determinato e amplificato la situazione di vulnerabilità del ricorrente, il Tribunale di Milano ha messo in luce come «la condizione di sfruttamento lavorativo non denunciata integra evidentemente un elemento della già ampia vulnerabilità presente nel caso di specie. Una vulnerabilità che affonda le proprie radici nella totale assenza di soluzioni alternative concrete, attesa l'impossibilità di reperire un lavoro regolare unita al timore di perdere quello reperito che – seppur irregolare e privo delle minime garanzie di tutela – consente di poter sopravvivere in un contesto oltremodo disumano e degradante»⁴⁸.

I citati decreti del Tribunale di Milano segnano una tappa importante nella comprensione della dimensione situazionale della vulnerabilità allo sfruttamento. Tuttavia, anche in questo caso, il giudice, benché abbia messo in rilievo la complessità dei molteplici fattori che creano vulnerabilità e abbia fatto riferimento a un contesto

socio-economico che non tutela i braccianti, non si è spinto oltre nell'esaminare le intersezioni di questi elementi in un quadro di disuguaglianze strutturali.

L'adozione di una prospettiva in linea con un approccio intersezionale può essere invece ravvisata in alcune decisioni giudiziarie riguardanti la protezione internazionale di donne vittime di tratta a scopo di sfruttamento sessuale. Negli ultimi anni, infatti, soprattutto dopo l'adozione delle linee guida dell'UNHCR per l'individuazione di richiedenti asilo vittime di tratta⁴⁹, diverse decisioni di Tribunali e della Cassazione hanno riconosciuto lo status di rifugiata o altre forme di protezione alle donne vittime di tratta per sfruttamento sessuale, facendo riferimento alla dimensione di genere come lente necessaria nella valutazione degli elementi che concorrono a delineare i contesti tipici della tratta, intesa come manifestazione di violenza strutturale contro le donne⁵⁰. Inoltre, in alcune di queste ordinanze, i giudici hanno messo in rilievo la necessità di considerare congiuntamente e in un'ottica sistemica le diverse violazioni che possono riguardare una medesima persona e che sono rilevanti a integrare la persecuzione meritevole di protezione internazionale (ad esempio, essere vittima di tratta e sottoposta a mutilazioni genitali femminili e/o a matrimoni forzati)⁵¹.

4. Vulnerabilità e intersezionalità in una recente sentenza della Corte costituzionale del Sudafrica sui diritti delle lavoratrici domestiche

Seppur limitato, questo spaccato della giurisprudenza nazionale ed europea su casi di tratta, lavoro forzato, discriminazione e sfruttamento ha messo in luce come, benché vi sia una maggiore attenzione verso la complessità dei fattori che determinano la vulnerabilità sociale, i giudici europei e italiani esitano ancora – a eccezione di alcuni casi tra cui la decisione *B.S. v. Spain* della CTEDU – a integrare una prospettiva intersezionale nelle loro argomentazioni.

In altre esperienze giuridiche è invece possibile ravvisare un esplicito riferimento al criterio dell'intersezionalità. Tra queste è importante menzionare una recente decisione della Corte costituzionale sudafricana del 19 novembre 2020, pronunciata nel caso *Mahlangu and another v Ministry of Labour and others*, concernente la tutela dei diritti di coloro che sono impiegate/i nel lavoro domestico e di cura. Il caso riguardava la tragica morte di una lavoratrice domestica, la signora Mahlangu, annegata nella piscina del suo datore di lavoro mentre svolgeva la sua attività lavorativa di pulizia. La donna non sapeva nuotare ed era parzialmente cieca, e il datore di lavoro – il quale era presente in casa al momento del tragico accaduto – aveva riferito di non aver sentito urla o rumori sospetti. Dopo la morte della signora Mahlangu, la figlia, la quale all'epoca dipendeva da lei finanziariamente, aveva chiesto un risarcimento al Dipartimento del Lavoro, che tuttavia le era stato negato a causa dell'esclusione dei/lle lavoratori/trici domestici/che dalle tutele previste dalla legge sudafricana sugli indennizzi per infortuni e malattie professionali, *Compensation for Occupational Injuries and Diseases Act* (COIDA). Accogliendo le argomentazioni della figlia della signora Mahlangu, la Corte Suprema del Sudafrica ha dichiarato l'incostituzionalità di questa previsione (nello specifico, la sezione 1 (xix)(v) del COIDA) che esclude le lavoratrici e i lavoratori dome-

⁴⁵ M.G. Giammarinaro, L. Palumbo, *Vulnerabilità situazionale genere e diritti umani*, cit..

⁴⁶ Protezione speciale ex art. 19 del Testo unico sull'immigrazione (DLGS 286/1998).

⁴⁷ Tribunale di Milano, decreto del 12 maggio 2021, RG 42440/2019; decreto del 12 maggio 2021, RG 57114/2018.

⁴⁸ Tribunale di Milano, decreto del 12 maggio 2021, RG 57114/2018, p. 21.

⁴⁹ Si veda https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2021/01/Linee-Guida-per-le-Commissioni-Territoriali_identificazione-vittime-di-tratta.pdf.

⁵⁰ Cfr., in particolare, Cass. Civ., ordinanza n. 676 del 12 gennaio 2022.

⁵¹ Si veda, ad esempio, Tribunale di Bologna, 7 ottobre 2020, RG n. 12189/2019.

stici dalla definizione di lavoratore/trice “dipendente”, impedendo loro (e ai familiari a loro carico) di chiedere un risarcimento in caso di infortunio, invalidità o morte sul lavoro. Le ragioni di incostituzionalità sono state successivamente illustrate dalla Corte costituzionale sudafricana con una sentenza dirimente, che segna un importante passo in avanti non solo nella tutela dei diritti delle lavoratrici domestiche, ma più in generale, in termini di metodo/approccio, nell’uso di una prospettiva intersezionale nell’analisi delle situazioni di vulnerabilità.

Muovendo dunque da questa prospettiva, attenta agli elementi storici e strutturali alla base delle disegualità nell’accesso al diritto di sicurezza sociale, la Corte sudafricana ha statuito che l’esclusione delle lavoratrici e dei lavoratori domestici dalla normativa nazionale sugli indennizzi costituisca una violazione degli artt. 9(1) (eguaglianza di fronte alla legge) e 9(3) (divieto di discriminazioni ingiuste da parte dello Stato) della Costituzione sudafricana. In particolare, nella sua argomentazione, la Corte si è soffermata sulla violazione del divieto di discriminazioni ingiuste da parte dello Stato, facendo esplicito riferimento alla nozione di intersezionalità e alla riflessione teorica di Kimberlè Crenshaw. L’aspetto «innovativo e potente dell’approccio intersezionale – ha affermato la Corte costituzionale sudafricana – risiede nella sua capacità di mettere in luce le esperienze e le vulnerabilità di alcuni gruppi che sono stati cancellati o resi invisibili»⁵². Tale prospettiva, secondo la Corte, consente di comprendere «le conseguenze strutturali e dinamiche dell’interazione tra molteplici forme di discriminazione»⁵³. Questo significa – continua la Corte – che le autorità giudiziali devono considerare i fattori contestuali che producono vulnerabilità, tra cui la «storia giuridica e sociale del trattamento di quel gruppo da parte della società»⁵⁴. Nel caso in esame, secondo la Corte, vanno prese in considerazione «la storia particolare della sicurezza sociale in Sudafrica», così come le forme di oppressione subite dalle donne nere a causa della «gerarchia razziale dell’apartheid», che le ha relegate ai margini della “gerarchia sociale”⁵⁵ e del mercato del lavoro, nei settori meno qualificati, meno pagati e più precari come quello domestico⁵⁶.

L’intreccio di queste forme di oppressione e marginalizzazione ha portato, come spiega molto chiaramente la Corte sudafricana, a «una situazione in cui le lavoratrici domestiche [...] hanno dovuto sopportare infortuni sul lavoro o la morte senza ricevere alcun risarcimento», e sono state rese invisibili⁵⁷. Per queste ragioni, secondo la Corte, l’esclusione delle lavoratrici e dei lavoratori domestici dalla normativa sudafricana sulla sicurezza professionale costituisce una discriminazione indiretta da parte dello Stato, in violazione del diritto, costituzionalmente tutelato, all’uguaglianza. La Corte ha infine ritenuto che questa esclusione leda inoltre la dignità delle lavoratrici domestiche, tutelata dall’art. 10 della Costituzione sudafricana, rivelando non solo la persistente svalutazione del lavoro domestico, ma anche il fatto che questa attività non sia considerata un *vero lavoro*⁵⁸, a causa della sua natura «genderizzata e razzializzata»⁵⁹.

⁵² *Mahlangu and another v. Ministry of Labour and others*, 2020, ZACC 24, par. 58.

⁵³ Ivi.

⁵⁴ Ivi, par. 95.

⁵⁵ Ivi par. 96.

⁵⁶ Ivi par. 99.

⁵⁷ Ivi par. 103.

⁵⁸ Ivi par. 108.

⁵⁹ Ivi par. 110.

Seguendo espressamente la prospettiva adottata dalla CTEDU nella decisione *B.S. v. Spain*⁶⁰, ma facendo riferimento, diversamente dai giudici europei, al termine “*intersectional discrimination*”, la Corte sudafricana ha quindi messo a tema con chiarezza l’intersezione dei fattori storici e sociali che creano la vulnerabilità delle lavoratrici domestiche in Sudafrica, ponendole in relazione con le esperienze di discriminazioni subite. Da questa prospettiva, la Corte ha significativamente mostrato come, nonostante la natura tragica del caso della signora Mahlangun, le condizioni di lavoro da lei subite non costituiscano una circostanza eccezionale, ma siano invece la manifestazione di uno svantaggio storico e strutturale che affonda le radici nel regime di *apartheid* e nelle gerarchie razziali, sociali e di genere a esso connesse.

5. Riflessioni conclusive: vulnerabilità allo sfruttamento, genere e intersezionalità

Come emerge dall’analisi della giurisprudenza sopra illustrata, la vulnerabilità delle persone alle dinamiche di sfruttamento, inclusi i casi di *trafficking*, è la risultante di vari elementi che intersecandosi contribuiscono a determinare il rischio di gravi violazioni dei diritti umani. La nozione di intersezionalità valorizza l’interrelazione tra fattori di contesto che influiscono sui percorsi di vita, e che sono il risultato dei rapporti di potere di una determinata società in un determinato momento storico.

Le donne ricoprono storicamente una posizione subordinata nelle gerarchie di potere delle società patriarcali; pertanto le loro vulnerabilità sono radicate nella discriminazione di genere nell’accesso alle risorse materiali e culturali, e sono “normalizzate” in ragione della pretesa maschile di controllo sul corpo femminile, che è un *driving factor* non solo dello sfruttamento sessuale ma anche dello sfruttamento lavorativo delle donne e delle persone LGBTQI+, frequentemente combinato con l’abuso o la violenza sessuale. Secondo una prospettiva intersezionale, come la sentenza dalla Corte sudafricana mostra molto efficacemente, gli aspetti relativi alla discriminazione di genere devono essere apprezzati in relazione all’incrocio con altri fattori di discriminazione come la provenienza geografica, l’appartenenza etnica o nazionale o a una minoranza, e con la discriminazione razziale. La compresenza di vari fattori di vulnerabilità come quelli che si verificano in Italia nel caso delle donne migranti provenienti dall’Africa subsahariana, spiega il fatto che esse occupino le posizioni più svantaggiate in mercati del lavoro fortemente segmentati sulla base del genere, della nazionalità e del colore della pelle. Le donne africane sfruttate in agricoltura percepiscono infatti salari inferiori a quelli degli uomini della loro stessa nazionalità, i quali a loro volta sono pagati meno di altri migranti cittadini dell’UE, anch’essi impiegati in condizioni irregolari, ma provenienti da Paesi dell’UE.

In generale, nella gran parte dei Paesi europei, le donne migranti di classe sociale medio-bassa, provenienti dalle regioni più povere del mondo, trovano occupazione principalmente in settori – tra cui il lavoro domestico e di cura e l’agricoltura – caratterizzati da alti tassi di informalità e irregolarità e da normative che riconoscono in maniera limitata i diritti del lavoro. Nei lavori, come quello domestico e di cura, necessari per la riproduzione sociale, ma socialmente e culturalmente svalorizzati e contrassegnati da una forte presenza femminile, le forme di sfruttamento tendono a

⁶⁰ Ivi par. 83.

essere socialmente invisibili. Nel caso invece dei settori direttamente produttivi – ad esempio l’agricoltura o il manifatturiero – lo sfruttamento viene sempre più riconosciuto e analizzato, ma la presenza femminile è largamente sottovalutata o addirittura occultata. In questi contesti, la vulnerabilità delle donne allo sfruttamento si manifesta anche come scarsa capacità negoziale e di presa di parola, il che contribuisce all’invisibilità dello sfruttamento femminile, e inoltre rende più agevole l’applicazione di condizioni di lavoro deteriori, come la segregazione delle mansioni e il salario inferiore a quello dei colleghi maschi.

Questi fattori di vulnerabilità vanno incrociati con quelli relativi al colore della pelle e alla provenienza etnica, che possono essere rilevanti nel contesto europeo in relazione alle donne migranti. Si tratta anche in questo caso, come nel diverso contesto analizzato dalla Corte sudafricana con riferimento all’*apartheid*, di fattori storici e strutturali che provocano una sistemica “inferiorizzazione” di coloro che vengono considerati diversi, per colore della pelle, per provenienza etnico-geografica o per appartenenza a religioni diverse da quelle dominanti in un certo contesto storico-culturale, per citarne solo alcuni. In questo quadro, le donne migranti, che lavorano come braccianti o lavoratrici domestiche, subiscono quel tipo di inferiorizzazione che storicamente è legato alla loro marginalizzazione nei lavori considerati più umili. Per altro verso, come la sentenza della CTEDU nel caso *B.S. v. Spain* mette in luce, anche le *sex worker* migranti, in particolare le persone di colore, subiscono quella forma di stigmatizzazione che è storicamente legata all’uso e all’abuso del loro corpo come oggetto sessuale. Entrambi i ruoli, pur nella loro assoluta diversità, evocano tuttavia entrambi l’esperienza storica della schiavitù e ne svelano la persistente e pesante eredità.

Per tutte le lavoratrici, le responsabilità di cura sono fattori di vulnerabilità che spesso favoriscono forme gravi di sfruttamento, sia a causa della loro pressante esigenza di assicurare la sopravvivenza dei familiari, sia a causa della dipendenza da caporali e datori di lavoro per i trasporti e la scolarizzazione dei figli. Anche in questo caso è necessario utilizzare il metodo dell’intersezionalità per comprendere l’intreccio dei fattori di vulnerabilità. Quando una donna di colore si prende cura della prole altrui, mentre i propri figli sono destinati a restare lontani a tempo indeterminato, l’unica funzione materna residua – ma proprio per questo fondamentale – è mandare a casa il denaro necessario per assicurare ai figli un futuro migliore. Questa situazione, che si ritrova nel vissuto di moltissime donne migranti, può essere meglio messa a tema se si considera che la lontananza dai figli veniva considerata in altre epoche e/o in altre latitudini la condizione normale di coloro che andavano a lavorare nelle case delle famiglie facoltose per mantenere i figli, che tuttavia non potevano vivere con loro. Molte di coloro che si trovavano in questa condizione erano in certi Paesi donne di colore ovvero donne appartenenti a comunità diverse e considerate inferiori, o a minoranze. Oggi, lo stesso schema viene riprodotto in tempi di globalizzazione. Una donna, specie se di colore e specie se il suo stato di soggiorno è irregolare, se deve mantenere i figli lontani, potrebbe essere disposta ad accettare qualunque forma di sfruttamento pur di non venire meno all’unico compito materno che la sua situazione di inferiorizzazione le consente di svolgere.

Allo stesso tempo, i compiti di cura sono anche fattori di auto-realizzazione, resilienza e agency⁶¹, che parimenti possono essere compresi in un’ottica intersezionale.

Molte donne decidono di restare in una situazione di sfruttamento se questa consente loro di provvedere alle esigenze dei figli, sia che vivano con loro sia che siano rimasti in patria. D’altra parte, dalle narrazioni delle donne che si sono sottratte allo sfruttamento, specie nel contesto della tratta, emerge che la scelta di denunciare o comunque di sottrarsi agli sfruttatori viene in genere assunta quando si prospettano opportunità migliori per i figli, o quando la situazione si rivela troppo pericolosa per la loro incolumità e salute.

L’ideologia patriarcale attribuisce agli uomini il controllo dei corpi che sfuggono alla struttura binaria del dominio e che dunque non sono classificabili nella categoria del maschile. L’ideologia e la pratica del dominio patriarcale provoca e al tempo stesso giustifica lo sfruttamento delle vulnerabilità non solo delle donne ma anche delle persone LGBTQI+, che può essere sfruttamento sessuale, o sfruttamento lavorativo accompagnato da forme di molestie e violenze sessuali. In questi casi può verificarsi – in relazione alle convenienze di trafficanti, caporali e/o datori di lavoro – anche il passaggio da una forma di sfruttamento all’altra, tipicamente dallo sfruttamento lavorativo allo sfruttamento sessuale e viceversa. Forme diverse di sfruttamento possono anche essere contemporaneamente presenti nel vissuto delle persone sfruttate.

Per tutte queste ragioni, la nozione di “vulnerabilità intersezionale di genere” sembra promettente, soprattutto allo scopo di contrastare l’invisibilità delle forme di sfruttamento in cui vari fattori di vulnerabilità giocano un ruolo, tra cui quelli legati al genere, al colore della pelle, alla provenienza etnica o geografica, all’appartenenza a una minoranza, a un’identità non binaria, allo status di soggiorno irregolare, alle responsabilità di cura, alla segregazione delle mansioni, all’impiego in settori caratterizzati da un livello inferiore di tutele come quelli della riproduzione sociale, e dunque allo scopo di rendere effettivi i diritti delle persone sfruttate.

Un approccio analitico attento alla vulnerabilità intersezionale di genere dovrebbe essere attentamente preso in considerazione e sviluppato anche in sede giurisprudenziale, in quanto suscettibile di cogliere la complessità della posizione delle donne e delle persone LGBTQI+ in rapporto alla marginalità sociale legata alle migrazioni al livello globale, con l’obiettivo precipuo di garantire l’effettività dei loro diritti.

BRIGHT *Per i diritti delle donne lavoratrici. Creare forme inclusive di governance per i cittadini “mobili”, 2020.* <https://morethanprojects.actionaid.it/projects/bright-diritti-donne-lavoratrici>.

⁶¹ M.G. Giammarinaro, *Analisi di genere*, cit.; per una pratica di valorizzazione dell’*agency* cfr. ActionAid,